



PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SISTEMA
DEGLI APPRENDISTATI
DELLA REGIONE SARDEGNA



INDICE

Premessa

- 1) Obiettivi generali
- 2) Contenuti generali
 - 2.1) Sistema formativo degli apprendistati regionali
 - 2.2) Formazione formale
 - 2.3) Erogazione della formazione formale
 - 2.4) Formazione non formale
 - 2.5) Piano Formativo individuale
 - 2.6) Profilo formativo
 - 2.7) Valutazione e certificazione Formativa
 - 2.8) Formazione dei tutor aziendali
- 3) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma, di una laurea o per percorsi di alta formazione
- 4) Apprendistato professionalizzante
- 5) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
- 6) Enti Bilaterali
- 7) Cabina di regia regionale
- 8) Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato



PREMESSA

La Regione Sardegna e le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di favorire l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, la qualità del lavoro e la capacità competitiva delle imprese, si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'apprendistato in tutte le forme disciplinate dagli articoli 47 – 53 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni di seguito descritte.

Il presente Protocollo costituisce il primo passo concreto per rendere effettivamente operativo ed efficace un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un'importanza significativa nel contesto sardo.

La Regione e le organizzazioni sociali e datoriali firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente protocollo assolve gli obblighi di consultazione e d'intesa previsti dal D.lgs. 276/2003.

Le parti si impegnano a riesaminare l'accordo, dopo 12 mesi dalla stipula, anche al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni, dettate da nuovi provvedimenti legislativi e/o disposizioni contrattuali.

1) OBIETTIVI GENERALI

Le parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti del sistema regionale degli apprendistati i seguenti:

- assicurare che la formazione formale sia erogata al più ampio numero degli apprendisti assunti ex lege 196/1997 ed ex art.49 D.Lgs.276/2003, anche attraverso un più razionale utilizzo dei fondi disponibili, sia statali sia europei e fino a totale concorrenza degli stessi, stabilendo eventuali priorità di erogazione nell'ipotesi in cui i suddetti fondi si rivelino insufficienti;
 - sperimentare e validare modelli formativi utili ad un migliore utilizzo dell' "alto apprendistato" anche in contesti produttivi di piccole dimensioni;
 - garantire un'offerta di servizi formativi qualificata e selezionata, che tenga conto delle caratteristiche territoriali e di quelle settoriali e dimensionali del tessuto produttivo isolano;
 - migliorare l'offerta formativa anche attraverso l'introduzione di nuove procedure di selezione dei soggetti erogatori della formazione nell'ambito dell'apprendistato;
 - facilitare e snellire gli adempimenti formativi relativi ai contratti di apprendistato anche attraverso l'integrazione dei sistemi informativi, la messa a disposizione di strumenti telematici e valorizzando il ruolo della bilateralità;
 - facilitare la formazione formale interna alle imprese prevedendo servizi di assistenza tecnica e consulenza alle imprese, nella redazione dei Piani formativi individuali, nella registrazione e certificazione delle competenze anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
-

2) CONTENUTI GENERALI

2.1) SISTEMA FORMATIVO DEGLI APPRENDISTATI REGIONALI

Il sistema formativo degli apprendistati regionali persegue un duplice obiettivo:



- consentire la personalizzazione dei percorsi formativi ed un collegamento più stretto al contesto delle imprese territoriali, anche attraverso la valorizzazione dell'impresa quale soggetto in grado di interagire con il sistema di offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato;
- consentire al soggetto assunto in apprendistato di acquisire competenze certificate e riconoscibili, quindi trasferibili, anche in funzione di finalità che vadano oltre un utilizzo strettamente interno all'impresa.

A tal fine le Parti convengono che l'offerta formativa regionale debba favorire l'acquisizione di quelle competenze che costituiscono, da un lato, requisito di **“occupazione”** all'interno delle specifiche imprese e dall'altro requisito di **“occupabilità”** rispetto ad un settore di riferimento, in modo da favorire percorsi di mobilità sia orizzontali sia verticali. L'obiettivo ultimo è quello di offrire all'apprendista e all'impresa gli strumenti tecnici e cognitivi che consentano, nel tempo, di mantenere, valorizzare e sviluppare le risorse professionali in contesti lavorativi in continua evoluzione.

2.2) FORMAZIONE FORMALE

Ai fini della presente Intesa, si definisce **“formale”** la formazione:

- *svolta in un ambiente organizzato e strutturato*
- *assistita da figure professionali competenti*
- *esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi, risorse*
- *intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende*
- *con esiti verificabili e certificabili*

2.3) EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FORMALE

In relazione alle caratteristiche dell'utenza (“storia formativa” pregressa) e dei temi affrontati nella formazione formale, vanno valorizzati anche metodi e tecniche alternative alla didattica frontale d'aula, quali ad esempio quelli riportati di seguito:

- *Esercitazioni in gruppo (problem solving, lavoro di gruppo)*
- *Simulazioni*
- *Role-playing*
- *Project work*
- *Analisi di casi*
- *Autocasi*
- *Utilizzo di filmati con relativa discussione*
- *Cooperative learning*
- *Attività outdoor*
- *FAD (formazione on line, videoconferenze, forum, web chat etc.)*
- *Attività presso aziende pilota*
- *Testimonianze*
- *Visite aziendali*

La formazione formale può essere erogata dalle strutture che possiedono i seguenti requisiti:

- Agenzie formative accreditate dalla Regione Sardegna
- Scuole accreditate, Università
- Enti Bilaterali con capacità formativa interna
- Aziende con capacità formativa formale interna espressa da:



- ✓ *Presenza di funzioni aziendali idonee a trasferire competenze*
- ✓ *Tutor con formazione e competenze tecnico-professionali adeguate*
- ✓ *Locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione*

2.4) FORMAZIONE NON FORMALE

E' la formazione attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo, organizzata per obiettivi e tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative definite nel piano formativo individuale.

2.5) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il Piano Formativo Individuale, documento allegato al contratto di apprendistato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Piano Formativo Individuale è redatto tenendo conto dei principi e linee guida definite dalla Delibera G.R. n.8/15 del 28.02.2006 (Indirizzi per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in Sardegna) e dovrà:

- *essere coerente con il profilo formativo di riferimento*
- *delineare il percorso formativo formale e non formale dell'apprendista nel rispetto delle competenze richieste dal profilo formativo di riferimento*
- *indicare l'articolazione della formazione formale (esterna o interna) in relazione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli indirizzi regionali per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e, nel caso di formazione formale interna, anche le modalità di erogazione della stessa*
- *contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico-professionali) in relazione a quanto previsto nel profilo formativo di riferimento.*

2.6) PROFILO FORMATIVO

Il profilo formativo è l'insieme delle competenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché tecnico-professionali che l'apprendista deve raggiungere attraverso un percorso formativo, esterno o interno all'impresa, descritto nel piano formativo individuale. Il profilo formativo, definito sulla base di standard minimi, è riferito a singola figura o a gruppi di figure professionali.

2.7) VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE ESITI FORMATIVI

In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e previa intesa con le Regioni e con le Province autonome, volte a definire modalità di riconoscimento dei crediti formativi, la formazione effettuata durante il periodo di apprendistato sarà registrata in via sperimentale sul libretto formativo di cui all'art.2 comma i) del D.Lgs.276/03. Le modalità per la valutazione, certificazione e registrazione sul libretto formativo saranno definite dalla Giunta Regionale, sentite le parti sociali e tenendo conto degli standard nazionali.

2.8) FORMAZIONE DEI TUTOR AZIENDALI

Per l'intero percorso di formazione formale e non formale, interna ed esterna all'azienda, l'apprendista è supportato da un tutor aziendale.

Il tutor aziendale deve possedere i requisiti professionali minimi previsti dal D.lgs.n.22 del 28 febbraio 2000 e dalla contrattazione collettiva nazionale e competenze certificate, necessarie per:



-
- *partecipare alla definizione del PFI dell'apprendista;*
 - *facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;*
 - *monitorare e sostenere l'apprendimento, formale e non formale, dell'apprendista;*
 - *assicurare la coerenza della formazione aziendale agli obiettivi formativi indicati nel PFI;*
 - *partecipare ai processi di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze.*

Al fine di assicurare ai tutor aziendali i requisiti professionali minimi previsti, la Regione promuove percorsi formativi di preparazione al ruolo dei tutor, di durata di almeno 12 ore. Tali corsi sono realizzati da Agenzie formative accreditate e/o dagli Enti Bilaterali con capacità formativa interna.

Per i tutor che si candidano ad attuare la formazione individuale delle persone con difficoltà di inserimento lavorativo, sono previste ulteriori 12 ore di formazione.

3) APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA, DI UNA LAUREA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (art. 50 del d.lgs. n. 276/2003)

Al fine di migliorare le competenze nelle imprese e sviluppare competenze e livelli di istruzione dei giovani, le parti promuovono nella regione Sardegna l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.276/2003.

La Regione promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

Le intese di cui sopra definiscono la durata del percorso per l'acquisizione del titolo di studio e le modalità di articolazione della formazione; le modalità di comunicazione e validazione del Piano Formativo Individuale. Definiscono altresì i profili formativi relativi a questa tipologia di apprendistato.

Il finanziamento delle attività formative nell'ambito di questa tipologia di apprendistato è ammissibile unicamente per attività "aggiuntive" rispetto a quelle istituzionalmente svolte dagli Atenei, a carattere innovativo e sperimentale e se rivolte alle imprese aventi sede legale ed operativa in Sardegna che operino esclusivamente nel settore della produzione di beni.

Le parti convengono di:

- a) avviare una sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art.69 della legge 17 maggio 1999 n.144 (IFTS) che coinvolge apprendisti, giovani ed adulti, di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- b) avviare azioni di sistema per promuovere e diffondere questa nuova tipologia di apprendistato; realizzare attività complementari alla messa a regime dell'istituto in esame, per la definizione, d'intesa con le Università, le parti sociali e datoriali di modelli didattico-organizzativi relativi a percorsi più strutturati;
- c) rivolgere la sperimentazione ad apprendisti (assunti da aziende sarde che abbiano i requisiti indicati nel secondo capoverso del presente articolo) in possesso dei titoli di studio previsti dalle disposizioni relative all'ammissione alle diverse tipologie di azioni formative.

Le parti firmatarie stabiliscono altresì che per le condizioni d'impiego di questa tipologia di apprendistato è necessaria un'intesa tra la categoria sindacale interessata e l'associazione datoriale corrispondente al momento in cui si preciseranno i singoli bandi.



4) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 49 del d.lgs. n. 276/2003)

Con riferimento all'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, si conviene quanto segue:

- a) il contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di sei anni, individuata dai contratti collettivi in base al tipo di qualificazione da conseguire, può essere stipulato con soggetti di età compresa tra diciotto¹ e ventinove anni;
- b) la responsabilità della formazione "formale" è in capo all'impresa, la quale può erogarla direttamente in tutto o in parte, se in possesso di capacità formativa, ovvero ricorrendo all'offerta di formazione esterna. La formazione "non formale" è in carico all'impresa di appartenenza dell'apprendista;
- c) nel caso in cui i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stabiliscano la possibilità che la formazione formale possa essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa, il datore di lavoro dovrà dichiarare la sussistenza di tale capacità formativa secondo quanto stabilito nelle Direttiva G.R. n.8/15 del 28.02.2006 (Indirizzi applicativi dell'apprendistato professionalizzante). Tale dichiarazione sarà allegata al Piano Formativo Individuale;
- d) qualora l'impresa al momento dell'assunzione dell'apprendista non possieda i requisiti richiesti per la capacità formativa formale interna, potrà erogare il modulo professionalizzante all'interno alle seguenti condizioni:
 - *la frequenza integrale del percorso formativo specifico per il tutor aziendale della durata di 12 ore, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;*
 - *l'individuazione di figure idonee al trasferimento delle competenze, sia individuando soggetti interni all'impresa sia esterni;*
 - *locali idonei all'erogazione della formazione;*
 - *l'assistenza da parte di un'Agenzia formativa accreditata e specializzata nell'ambito della formazione continua che risulti tra i soggetti attuatori dell'attività di formazione per apprendisti, che supporti l'azienda nella progettazione ed erogazione della formazione formale interna per il modulo professionalizzante;*
- e) le ore di formazione formale del presente tipo di apprendistato hanno durata non inferiore a 120 ore annue (salvo diverse disposizioni contrattuali). In riferimento alla prima annualità del contratto di apprendistato, le Parti, in attesa di definizioni più specifiche da parte dei CCNL di riferimento, stabiliscono che il 50% del monte ore annuo complessivo di formazione formale sia destinato alla formazione trasversale e di base.
- f) la Regione definisce con regolamento, d'intesa con le parti sociali e datoriali, i profili formativi nonché le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs.276/2003. Nelle more dell'approvazione, qualora vi siano specifiche esigenze aziendali, l'impresa individua, in sede di progettazione, il profilo più coerente a quello indicato nel contratto di assunzione dell'apprendista. Nella definizione dei profili formativi è riconosciuto il ruolo formativo svolto dalle aziende con capacità formativa interna di cui al punto 2.4; le

¹ Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della L.R.53/2003.



certificazioni delle competenze ed abilità operative apprese in azienda, sia nella formazione formale sia in quella non formale, concorrono al riconoscimento della qualifica professionale;

g) le imprese sono tenute alla predisposizione del “Piano Formativo Individuale”(PFI) dell’apprendista. Le modalità di comunicazione e validazione del Piano sono quelle previste nella Direttiva G.R.n.8/15 del 28.02.2006 (*Indirizzi applicativi dell’apprendistato professionalizzante*). Nella compilazione del PFI, il datore di lavoro potrà avvalersi del supporto tecnico e consulenziale delle Agenzie formative accreditate o degli Enti bilaterali.

h) i contenuti della presente intesa relativi all’apprendistato professionalizzante sono applicati ai settori di attività per i quali sia realizzata la condizione prevista dal comma 5 bis dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003. Per tutti gli altri settori la presente intesa diviene efficace dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro o da un eventuale accordo interconfederale. In mancanza della regolamentazione di cui ai commi precedenti, continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge n. 25/55 e dalla legge n. 196/97.

5) APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (art. 48 del d.lgs. n. 276/2003)

Con riferimento all’apprendistato per il diritto – dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 48 del d.lgs. 276/2003, le Parti convengono che il fenomeno della dispersione scolastica in Sardegna richiede interventi urgenti ed organici e che l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione può rappresentare uno strumento efficace per contrastare concretamente tale fenomeno.

Le Parti si impegnano a sollecitare congiuntamente in Conferenza Stato-Regioni l’accordo, attualmente mancante, con i Ministeri competenti; non appena definito l’Accordo, le Parti si danno atto che completeranno l’intesa in materia di apprendistato in diritto-dovere di istruzione.

Per quanto concerne gli apprendisti minorenni già assunti in Sardegna ex art.16 L. n.196/97 si conviene che:

- a) la durata, l’articolazione e i contenuti dei percorsi formativi sono definiti dalla Regione d’intesa con le parti sociali e datoriali sulla base dell’analisi della domanda degli apprendisti assunti (in diritto-dovere di istruzione ed extra-obbligo);
- b) la formazione formale esterna all’impresa è svolta presso Agenzie formative accreditate; la formazione formale professionalizzante è svolta presso Agenzie formative o presso le aziende secondo le modalità stabilite nel paragrafo 4.d.

Le parti firmatarie convengono altresì sulla necessità che l’Amministrazione regionale adotti misure idonee a non fare gravare i costi dell’apprendistato sui datori di lavoro che assumono apprendisti minorenni impegnati in percorsi formativi particolarmente impegnativi.

6) ENTI BILATERALI

Le parti riconoscono agli enti bilaterali l’importante ruolo di promozione e monitoraggio della formazione negli apprendistati, di validatori dei piani formativi individuali degli apprendisti e della loro coerenza con i profili formativi.

7) CABINA DI REGIA PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI



Presso l'Assessorato Regionale del Lavoro è istituita la Cabina di regia per la formazione degli apprendisti (di seguito denominata **Cabina**), composta dai rappresentanti della Regione, delle Province, delle Parti Sociali e Datoriali, degli Enti Bilaterali.

La Cabina è la sede di regolamentazione dei profili formativi in coerenza a quanto stabilito dal D.lgs.n.276/03 e successive modifiche ed integrazioni e dal quadro degli standard professionali regionali. Verifica inoltre la corretta attribuzione del profilo formativo alle varie professioni o famiglie di professioni in coerenza con il Repertorio Regionale delle Professioni e con quello Nazionale.

8) ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE IN APPRENDISTATO

L'attuazione del presente Protocollo sarà disciplinata con una o più Direttive, emanate dalla Giunta Regionale previa intesa e con il concorso delle parti sociali e datoriali secondo le modalità di cui al D.Lgs.276/2003.

LETTO E SOTTOSCRITTO

REGIONE SARDEGNA
L' ASSESSORE DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L.

CONFINDUSTRIA SARDEGNA

API SARDA

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE

CONFCOOPERATIVE

A.G.C.I.

UNCI



C.N.A.

CONFARTIGIANATO

C.A.S.A.

C.L.A.A.I.

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

COPAGRI

Cagliari, _____